



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"

Sezione: **Situazioni giuridiche soggettive** - Vita privata e familiare - Vita privata come libertà - *Vita privata sociale*

Titolo: *La definizione di famiglia nel diritto al rispetto della vita familiare*

Autore: VALENTINA COLCELLI

Sentenza di riferimento: Corte Europea dei diritti dell'uomo, Sentenza del 26 maggio 1994, Keegan c. Irlanda, (*Requête n°16969/90*)

Parametro convenzionale: art. 8

Parole chiave: Vita Familiare; famiglia naturale

Il caso Keegan c. Irlanda si inserisce nel solco della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, relativo alla nozione di famiglia naturale.

Essendo garantito nell'art. 8 C.E.D.U. il diritto al rispetto della vita familiare e presupponendo l'esistenza di una famiglia, la Corte si è storicamente adoperata nel definire le situazioni che in tale nozione rientrano. Famiglia, così, finisce per riferirsi non solo alle relazioni esistenti nell'ambito di quella qualificata come legittima - fondata cioè sul matrimonio - ma anche alle relazioni esistenti fra i componenti il gruppo designato come famiglia naturale, o come unione di fatto. La nozione di famiglia sulla quale riposa la disposizione dell'art. 8 comprende anche, in assenza di coabitazione, il legame tra un individuo e suo figlio, legittimo o naturale.

Ciò non significa, tuttavia, che dalla giurisprudenza della Corte C.E.D.U. discenda l'esistenza di un obbligo per lo Stato di attribuire alle coppie non sposate uno statuto analogo a quello delle coppie sposate; così come che si possa esigere l'instaurazione di un regime speciale per una categoria particolare di coppie non sposate.

Quello che è certo, però, è che per la stessa giurisprudenza in tema di rispetto della vita familiare, afferma avere importanza la realtà biologica e non le presunzioni legali. Il rispetto della vita familiare esige che la realtà biologica e sociale prevalga su una presunzione legale contraria sia ai fatti accertati che agli auspici delle persone interessate, senza in realtà giovare a nessuno (Corte



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 27 ottobre 1994, *Kroon e altri/Olanda*, in *Riv. int. dir. uom.*, 1995, p. 384).

Uno degli aspetti centrali dell'interpretazione giudiziaria della nozione di vita familiare è rappresentato pertanto dalla relazione tra figli e genitori: "la nozione di famiglia sulla quale riposa l'art. 8 comporta che un bambino nato da (...) [un] unione si inserisca a pieno titolo in tale relazione; pertanto, dal momento e per il solo fatto della sua nascita esiste tra lui e i suoi genitori anche se questi non coabitano in quel momento, un legame costitutivo di una vita familiare" (Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 21 giugno 1988, *Berrehab/Olanda*, in *Riv. int. dir. uom.*, 1988, III, 146). Lo Stato è chiamato ad agire in modo da permettere al legame tra genitore e figlio di svilupparsi. Per un genitore e suo figlio lo stare insieme, infatti, realizza uno degli aspetti fondamentali che caratterizzano la vita familiare. Numerose sono quindi gli interventi giurisprudenziali legati alla delicata problematica delle situazioni di rottura dell'unità familiare o di difficoltà del nucleo familiare, in special modo per quanto attiene all'affidamento dei minori. Innanzi alle richiamate situazioni di crisi la Corte afferma che l'ipotesi dell'affidamento di un bambino alla pubblica autorità non pone fine alle relazioni familiari naturali. Nel caso in cui, poi, lo Stato debba procedere ad una separazione tra il bambino e la famiglia di origine al fine di rendere possibile un migliore sviluppo fisico e psichico del minore stesso, allora, proprio il diritto al rispetto della vita familiare implica un preciso dovere per le autorità statali ad adottare le misure destinate a riunire il figlio ai genitori. L'interesse del minore, inoltre, prevale su quello del genitore: "la Corte non ha il compito di sostituirsi alle autorità interne per disciplinare la custodia di bambini da parte della pubblica amministrazione e i diritti dei genitori di tali bambini, bensì di valutare sotto il profilo della Convenzione le decisioni che hanno reso nell'esercizio del loro potere discrezionale (...). Il margine di discrezionalità così lasciato alle competenti autorità nazionali varierà secondo la natura delle questioni in causa e la gravità degli interessi in gioco (...)" (Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 7 agosto 1996, *Johansen/Norvegia*, in *Riv. int. dir. uom.*, 1996, 675). Di conseguenza, i giudici di Strasburgo riconoscono alle autorità godono un ampio margine per valutare la necessità di prendere in custodia un bambino. Occorre, però, esercitare un controllo rigoroso sia sulle ulteriori restrizioni, sia su quelle apportate dalle autorità ai diritti e alle visite dei genitori e sulle garanzie destinate ad assicurare l'effettiva protezione dei diritti di genitori e figli al rispetto della loro vita familiare.

L'immigrazione, poi, porta ulteriori problematiche al tema affrontato: le coppie miste e l'allontanamento dei cittadini stranieri che hanno legami familiari con il paese di residenza. Il rispetto della vita familiare non può essere interpretato in modo da imporre agli Stati un obbligo di rispettare la scelta della residenza comune da parte di coppie sposate e di permettere il ricongiungimento familiare sul suo territorio. A proposito dell'espulsione di uno straniero



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

condannato per aver commesso dei reati con legami familiari nel paese di residenza, occorre determinare se il provvedimento di espulsione abbia rispettato un giusto equilibrio tra il diritto dell'interessato al rispetto della sua vita privata e familiare e, dall'altro, la protezione dell'ordine pubblico e la prevenzione dei reati (Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 26 settembre 1997, *El Boujaïdi/Francia*, in *Riv. int. dir. uom.*, 1998, 221).

Analizzando, quindi, le numerose sentenze con oggetto il tema del rispetto della vita familiare, si deduce come la Corte – nel più assoluto rispetto dei valori di uguaglianza, solidarietà, pari dignità – ponga tutta la propria attenzione ai legami rinvenibili nelle relazioni tra i componenti l'organismo familiare per assicurare il miglior sviluppo della personalità dei soggetti coinvolti. Soprattutto se questi sono minori. Afferma, infatti, la Corte, in pronuncia risalente, come l'art. 8 contenga una nozione ampia di famiglia, che va oltre la c.d. "famiglia nucleare".

Il Sig. Keegan, cittadino irlandese intratteneva una relazione amorosa con una giovane donna. Dalla relazione nacque una bambina. Con il ricorso introduttivo il Sig. Keegan lamentava la violazione da parte dello Stato irlandese del suo diritto al rispetto della vita familiare (*ex art. 8 della Convenzione*) in seguito al fatto che lo Stato convenuto - all'insaputa e senza il consenso del ricorrente - avesse facilitato l'affidamento segreto della propria bambina ad una coppia, in vista di un'adozione.

Nella specie, la relazione tra il sig. Keegan e la madre della bambina durò due anni, di cui uno con coabitazione. Il concepimento della loro figlia risultava una decisione condivisa da entrambi i componenti della coppia, che, tra l'altro, avevano progettato di sposarsi.

Nei propri scritti difensivi lo Stato irlandese sosteneva che la relazione sporadica ed instabile tra il ricorrente e la madre della bambina si era conclusa prima dell'evento nascita. Conseguentemente la situazione che si era venuta a creare non soddisfaceva il livello minimo di serietà, di profondità e di impegno necessario a far ricadere quella relazione nata fuori dal matrimonio nella nozione di vita familiare di cui all'art. 8.

La Corte europea dei diritti dell'uomo, investita della questione, afferma, invece, che la nozione di «famiglia» contenuta nel suddetto articolo non si limita alle sole relazioni fondate sul matrimonio. Essa può inglobare altri legami "familiari" *de facto*. Di conseguenza un figlio nato da questo tipo di relazioni si inserisce a pieno diritto in una cellula "familiare" in quanto individuo nato ed avente, quindi, la medesima dignità di un figlio legittimo. Esisteva, dunque, tra la figlia ed i genitori del ricorso in esame un legame costitutivo di una vita familiare, anche se all'epoca della sua nascita i genitori già non vivevano più insieme o se la loro relazione era finita.

La Corte ritenne, quindi, di poter affermare che la relazione tra il ricorrente e la madre della bambina era qualificabile come espressione di vita familiare e che pertanto a tale situazione era



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

estendibile la tutela approntata dall'art. 8. Il fatto che il rapporto affettivo della coppia si sia successivamente esaurito, non modifica affatto le conclusioni alle quali è giunta la Corte, la quale utilizza come termine di paragone la condizione di una coppia legalmente sposata e successivamente separata. Una situazione matrimoniale in questi termini è comparabile e paragonabile con la precedente. Conseguentemente alla nascita, e per il solo fatto della stessa, si è realizzato, tra la figlia e il padre/ricorrente un legame costitutivo di vita familiare.

La Corte intende, sotto il profilo giuridico-metodologico, che l'art. 8 sia dotato di un valore intrinseco, atto essenzialmente a premunire l'individuo contro le ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri. La suddetta disposizione non si limita a fissare a carico dello Stato obblighi di non fare, ma genera anche un sovrappiù d'obbligazioni positive inerenti un «rispetto» effettivo della vita familiare.

Ogni qualvolta si rinvenga, sulla base delle circostanze di fatto, l'esistenza di un legame familiare tra un genitore e un figlio - anche se nato fuori dal matrimonio - lo Stato deve agire in maniera tale da permettere al suddetto legame di svilupparsi. Esso deve riconoscere agli individui coinvolti nel rapporto una protezione giuridica effettiva, rendendo possibile l'integrazione del figlio nella sua famiglia. Per un genitore e un figlio lo stare insieme realizza, infatti, uno degli aspetti fondamentali che caratterizzano la vita familiare.

A suffragio delle sue affermazioni la Corte richiama quanto disposto dall'art. 7 della Convenzione delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989, relativa ai diritti del bambino: il fanciullo ha invero il diritto, nella misura del possibile, di conoscere i suoi genitori e da questi essere allevato. Per un genitore e suo figlio lo stare insieme rappresenta un elemento fondamentale della vita familiare, anche quando la relazione tra i genitori si interrompe.

L'eventualità prevista dal diritto irlandese di procedere all'affidamento in segreto della bambina, in vista della sua adozione, all'insaputa e senza il consenso del padre – creando tra l'altro un legame tra la minore e i suoi potenziali adottanti – costituisce una violazione del diritto al rispetto della vita familiare dell'interessato. Una simile ingerenza non è tollerabile, tranne nei casi in cui (*ex art. 8, comma 2*) questa sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, sia necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui, che nel caso in esame non ricorrevano.

Casi analoghi



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

Mikulic c. Croatie, 7 febbraio 2002, n. 53176/99, §§ 54 e 64; *Johansen c. Norvegia*, 7 agosto 1996; *Kroon e altri c. Olanda*, 27 ottobre 1994; *Berrehab c. Pays-Bas* del 21 giugno 1988, serie A n° 138, p. 14, par. 21; *Johnston e altri c. Irlanda* del 18 dicembre 1986, serie A n° 112, p. 25, par. 55); *Rasmussen c. Danemark*, 28 novembre 1984, Serie a, n. 87, p. 13, § 33; *Marckx c. Belgique*, 13 giugno 1979, série A n. 31, p. 15, par. 31.

Profili di diritto interno

Corte Costituzionale, sentenza del 13 novembre 1986, n. 237, sul fatto che le convivenze more uxorio, in quanto fondate affezione che le saldano e gli aspetti di solidarietà che ne conseguono, appaiono meritevoli di tutela nel tessuto delle realtà sociali odierne, "purché caratterizzate da un grado accertato di stabilità";

Corte Costituzionale, sentenza del 18 maggio 1989, n. 310, sulla riferibilità dell'art. 2 Cost. anche alle convivenze *more uxorio*; - v. sent. n. 237 del 1986);

Corte di Cassazione, sentenza 17 luglio 2009, n. 16796, in tema stato di abbandono di un minore e presenza di parenti.

Riferimenti bibliografici

A. PALAZZO, *La filiazione*, in A. Cicu e F. Messineo (a cura di), *Trattato di Diritto Civile e Commerciale*, Milano, 2007.

M. CARTABIA, *I diritti di azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee*, Bologna, 2007.

BARTOLE, CONFORTI, RAIMONDI, *Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, 2001.

(28.02.2010)